



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio

## ORDINE DI SERVIZIO N. 13 /2020

**OGGETTO:** indicazioni operative termini della procedura di erogazione della quota dell'8‰ a diretta gestione statale di cui al d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

Destinatari personale dipendente del Servizio per le procedure di utilizzazione dell'8 ‰ dell'IRPEF

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento";

VISTO il decreto del Segretario generale 20 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 2596 del 09.11.2020, di conferimento di incarico alla dott.ssa Donatella Romeo di coordinatrice del Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio;

RITENUTO NECESSARIO agevolare e uniformare la gestione delle procedure della quota dell'8‰ a diretta gestione statale e garantire un efficiente monitoraggio della esecuzione dei progetti;

CONSIDERATO che la dimostrazione del rispetto dei termini può essere fornita, a seconda dei differenti casi, dalla verifica della data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio telematico;

Il responsabile del Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio, Donatella Romeo

1. RICORDA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO per le procedure di utilizzazione dell'8‰ dell'IRPEF che i termini (*rectius scadenze*) rivolte ai partecipanti alla procedura di erogazione dei fondi e la connessa sanzione sono quelle riportate nei seguenti prospetti riepilogativi A e B

Prospetto A – termini PERENTORI		
Indicazione Fase del procedimento	Termine	Sanzione per mancato rispetto del termine
a) il termine per la <b>presentazione delle domande</b> è previsto a pena di esclusione dal procedimento di ripartizione, con una specifica disciplina per la dimostrazione del rispetto di esso	30 settembre anno x	Termine perentorio a pena di <b>improcedibilità</b> della domanda e di esclusione dal procedimento di ripartizione (rif. Art. 6 comma 2)
b) il termine per <b>rispondere alla richiesta di chiarimenti</b> e integrazioni della documentazione presentata deve essere rispettato a pena di improcedibilità della domanda di partecipazione	Il termine fissato dalla Commissione e comunicato alla parte <b>non può essere superiore a 10 giorni</b>	Termine perentorio a pena di <b>improcedibilità</b> della domanda e di esclusione dal procedimento di ripartizione. Il termine massimo di 10 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione. (rif. Art. 4 comma 2-ter)
c) il termine per <b>l'invio della documentazione completa</b> da parte dell'assegnatario della quota è previsto normativamente a pena di decadenza dal beneficio	Entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della richiesta da parte della PCM	Termine perentorio a pena di <b>decadenza</b> dal beneficio. (rif. Art. 8 comma 2)
d) il termine per la <b>trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività</b> di realizzazione dell'intervento	Entro 18 (diciotto) mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento dei fondi	Termine perentorio a pena di <b>revoca</b> del contributo (rif. Art. 8 bis comma 1, lettera a))
e) il termine per la <b>conclusione dell'intervento</b>	Il termine è indicato nella relazione tecnica di cui all'allegato B	Termine perentorio a pena di <b>revoca</b> del contributo (rif. Art. 8 bis comma 1, lettera c))
f) il termine per la <b>trasmissione della relazione finale</b> analitica sugli interventi realizzati	Entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell'intervento (cft. Sub punto e))	Termine perentorio a pena di <b>revoca</b> del contributo (rif. Art. 8, comma 6, Art. 8 bis, comma 1, lettera b)
g) il termine per provvedere alla <b>restituzione delle somme</b> oggetto	20 (venti) giorni dalla ricezione della	applicazione delle disposizioni per l'esecuzione

Prospetto A – termini PERENTORI		
Indicazione Fase del procedimento	Termine	Sanzione per mancato rispetto del termine
di revoca	comunicazione della revoca del conferimento	coattiva dei crediti dello Stato ai sensi dell'art. 21 ter della L. 241/90 <i>(rif. Art. 8 bis, comma 4)</i>
<b>h)</b> il termine per <b>richiedere l'utilizzazione dei risparmi di spesa</b> sulle somme erogate per eseguire il completamento dell'intervento originario	1 (uno) anno dalla conclusione dei lavori	Termine perentorio con conseguente <b>obbligo di diniego</b> <i>(rif. Art. 8 ter, comma 3)</i>
<b>i)</b> il termine per <b>inoltrare una richiesta di proroga dei termini stessi</b>  La proroga fissata in termini BREVI e RAGIONEVOLI può essere concessa per <u>non più di 3 (tre) volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 3 (tre) anni, e solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato</u>  N.B: per concedere la proroga devono essere state presentate le relazioni semestrali che aiutano la Commissione a valutare la ragionevolezza della richiesta	30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 8-bis e solo nei casi espressamente disciplinati [cft. fasi sub d), e), f) Prospetto A]	Termine perentorio con conseguente <b>obbligo di diniego</b> <i>(rif. Art. 8 bis, comma 2)</i>

Prospetto B – termini ORDINATORI		
Fase del procedimento	Termine	Sanzione per mancato rispetto del termine
<b>a)</b> i termini per la presentazione della relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento	Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno  In ogni caso dopo la dichiarazione di inizio attività e prima della relazione finale	Termine privo di sanzioni specifiche ma che consente all'amministrazione di monitorare la corretta esecuzione e l'andamento del progetto.  In assenza di queste relazioni <b>non si può concedere la proroga.</b> <i>(rif. Art. 8 commi 5)</i>

2. La previsione di una misura sanzionatoria rappresenta un vincolo per l'Amministrazione all'applicazione della stessa.
3. È fatto obbligo al personale del servizio di verificare il rispetto dei termini del Regolamento sopra schematizzati e segnalare al dirigente responsabile ed alle competenti commissioni ogni eventuale difformità.

Il presente documento viene custodito nell'apposita raccolta a cura della segreteria dipartimentale per gli affari generali previa trasmissione per conoscenza al Capo del Dipartimento, al Direttore Generale ed alla segreteria del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo e per competenza al personale dipendente del Servizio per le procedure di utilizzazione dell'8 ‰ dell'IRPEF.

Roma, 18 novembre 2020

Il Dirigente  
Donatella Romeo